

# **REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA**

**(deliberato il 24 aprile 2024)**

## **INDICE**

- 1. NORMATIVA COMUNITARIA**
- 2. TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI NEGLI STATI MEMBRI**
- 3. REQUISITI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO**
- 4. DOMANDA DI ISCRIZIONE**
- 5. AVVOCATI STABILITI CHE HANNO CONSEGUITO LA QUALIFICA PROFESSIONALE IN SPAGNA**
- 6. L'ABOGADOS "NON ESERCENTE"**
- 7. AVVOCATI STABILITI CHE HANNO CONSEGUITO LA QUALIFICA PROFESSIONALE IN ROMANIA**
- 8. OBBLIGHI DELL'AVVOCATO STABILITO**
- 9. MODALITA' DI UTILIZZO DEL TITOLO DI ORIGINE**
- 10. ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE**
- 11. ATTIVITÀ GIUDIZIALE**
- 12. DICHIARAZIONE D'INTESA CON UN AVVOCATO ABILITATO E MANDATO**
- 13. PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE**
- 14. APERTURA DI STUDIO/I SUL TERRITORIO NAZIONALE**
- 15. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ TRA AVVOCATI**
- 16. AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO**
- 17. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E NELLE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**
- 18. SOSTITUZIONE PROCESSUALE**
- 19. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**
- 20. REQUISITI PER L'INTEGRAZIONE CON PASSAGGIO ALL'ALBO ORDINARIO**
- 21. EFFETTI DELL'INTEGRAZIONE SULL'ANZIANITA'**
- 22. IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO (I.M.I.)**
- 23. DISCIPLINA TRANSITORIA**

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

### 1. **NORMATIVA COMUNITARIA**

Al libero cittadino comunitario che abbia conseguito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro dell'Unione Europea, e che intenda esercitare la sua attività in un altro Stato membro, viene riconosciuta la possibilità di "stabilirsi" in quello prescelto. Infatti, l'art 49 del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) prevede un generale divieto delle "restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro", divieto che si estende anche alle libere professioni, ivi compresa quella forense.

Inoltre la Direttiva 05/36/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 9/11/2007 n. 206, stabilisce che il soggetto munito di titolo professionale di altro paese membro equivalente a quello di Avvocato che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può chiedere al Ministero della Giustizia Italiano il riconoscimento del titolo di Avvocato con iscrizione al relativo albo, subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in una prova scritta ed in una prova orale, individuate in funzione delle competenze acquisite nel Paese d'origine (D.M. del Ministero della Giustizia n. 191/03).

Alternativamente, in applicazione della Direttiva 98/5/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 2/2/2001 n.96, l'Avvocato europeo in possesso di un titolo riconosciuto dal suo Stato può "stabilirsi" in Italia ed esercitare l'attività professionale utilizzando il proprio titolo professionale di origine chiedendo, al COA di competenza, di essere iscritto nella relativa sezione speciale dell'albo.

La giurisprudenza di legittimità si è occupata della normativa in oggetto affermando «l'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato [ospitante], del titolo professionale ottenuto dal soggetto nello Stato [di origine]» chiarendo che l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato Membro. "(SS.UU. Cass. sentenza del 22.12.2011 n. 28340).

### 2. **TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI NEGLI STATI MEMBRI**

I titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti (Decreto Legislativo 02/02/2001 n. 96, Tit. I, Capo I art,2): Avocat-Advocaat (Belgio); Адвокат (Bulgaria); Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); Δικηγόπος (Grecia); Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna); Avocat (Francia); Barrister-Solicitor (Irlanda); Avocat (Lussemburgo); Advocaat (Paesi Bassi); Rechtsanwalt (Austria); Advogado (Portogallo); Avocat (Romania); Asianajaja-Advokat (Finlandia); Advokat (Svezia); Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito). (Адвокат (Bulgaria), Avocat (Romania) sono capoversi aggiunti dall'art. 8-ter, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.)".

### 3. **REQUISITI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO**

Per poter esercitare permanentemente in Italia la professione di Avvocato i cittadini degli stati membri, in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2 D. Lgs 96/2001, sono tenuti ad iscriversi in una "sezione speciale" dell'albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6 c. 2 D. Lgs n. 96/2001). In tal caso, l'avvocato comunitario rientrerà nella categoria dei c.d. avvocati stabiliti. In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, (cfr **Cons. Stato Sent. n. 08573/2023** ) non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione.

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

### 4. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, scaricabile dal Sito Internet Istituzionale del COA di Latina (<https://www.ordineavvocatilatina.it/>) e contenente l'autocertificazione ai sensi dell'art. 76 D.P.R., n. 445/2000, deve essere corredata dai documenti indicati dall' art. 6 D. Lgs 96/01 a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;

b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;

c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva, che qui indicativamente ma non esaustivamente sono stati indicati e trascritti.

In ogni caso la domanda di iscrizione dell'Avvocato stabilito deve essere redatta in lingua italiana.

I documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata. Ove l'interessato faccia parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica ed i nominativi dei membri che eventualmente operano in Italia. Il Consiglio dell'Ordine, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, ove richiesta, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, delibera l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine. Qualora il Consiglio non provveda nel termine prescritto l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione. L'iscrizione dell'Avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo degli Avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 96 del 2001. L'eventuale rigetto della domanda non potrà essere pronunciato se non dopo aver sentito l'interessato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 96 del 2001. La premessa su cui si regge la legislazione comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali è che lo Stato "di accoglienza" non può rifiutare l'accesso ad una professione per la quale sia richiesto un determinato titolo professionale, qualora il richiedente disponga della qualifica che gli permette tale accesso nel Paese d'origine. Tale situazione è soggetta al principio di legalità come ricordato nel punto che precede. **(Cfr. Consiglio di Stato Sez. Terza Sent. n. 08573/2023 secondo cui: " occorre l'annullamento e/o la sospensione del titolo da parte dell'autorità competente dello stato d'origine per consentire la reiezione della domanda di iscrizione e/o la cancellazione ,se già iscritto, del professionista nello stato ospitante".**

### 5. AVVOCATI STABILITI CHE HANNO CONSEGUITO LA QUALIFICA PROFESSIONALE IN SPAGNA

Bisogna premettere che in Spagna diversamente dagli altri Stati europei, esistono due tipologie di lauree, che si distinguono in base alla durata legale del corso ed ai crediti formativi ottenuti, ciò dà luogo all'ottenimento di due benefici diversi, in quanto hanno due denominazioni diverse e due riconoscimenti distinti di Laurea ovvero: o Laurea abilitante al titolo accademico, così come avviene in Italia denominata Licencia a Grado; o Laurea abilitante al titolo accademico ed al titolo professionale denominata Licencia a Titulo. Negli anni la qualifica di Abogado in Spagna avveniva a seguito di una omologazione del titolo di laurea italiano in Giurisprudenza, in quello corrispondente spagnolo (Licencia en Derecho). Il Ministero dell'Educazione spagnolo, valutando gli anni di corso ed i crediti formativi del percorso universitario italiano, richiedeva una integrazione di esami sul diritto sostanziale spagnolo, da sostenere presso una Università spagnola, a seguito del quale emetteva il riconoscimento della Licencia a Titulo, facendo così ottenere un "Titulo de licenciado en Derecho", ovvero una laurea abilitante sia al titolo accademico che professionale, che consentiva al laureato ad iscriversi direttamente presso un Albo degli Avvocati in Spagna. Sino a pochi anni fa un laureato

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

in legge italiano, così come di un altro Stato membro, poteva ottenere in Spagna il titolo di “abogado” su presentazione del titolo di laurea italiano, le autorità spagnole comunicavano al candidato gli esami integrativi che egli doveva sostenere presso l’università spagnola ai fini di ottenere l’omologazione del titolo di laurea italiano con quello spagnolo, cioè la “licencia en derecho”. Una volta acquisita la licencia en derecho, il candidato poteva, sulla base della presentazione di questo solo titolo, ottenere l’iscrizione all’Albo degli Abogados, acquisendo così il titolo di “abogado” e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2011, con l’entrata in vigore della ley 34/2006, le regole relative all’accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna sono mutate. Tuttavia, in forza del regime transitorio in vigore fino al 2013, coloro che avessero conseguito la laurea prima del 31 ottobre 2011, purché ne facessero richiesta entro il 31 ottobre 2013, potevano comunque beneficiare del vecchio regime ed essere iscritti direttamente come “abogados”. Attualmente, al fine di conseguire il titolo professionale di Avvocato o di procuratore, è necessario, oltre alla laurea in giurisprudenza, affrontare un periodo di formazione professionale specializzata o superare, come nel resto d’Europa, un esame (Tar Lazio - Roma, sez. I, sentenza 19 marzo 2018 n. 3066). Bisogna quindi valutare la non univoca applicazione da parte dei vari Ordini spagnoli della medesima normativa ed il fatto che tutte le iscrizioni sono state comunque ratificate dal “Consejo General de la Abogacia Spagnola” che le ha ritenute legittime (Provvedimento n. 24327, 1745 Autorità Garante della concorrenza e del Mercato). E’ il caso di ricordare, peraltro, che la Corte di Giustizia si è già pronunciata sull’interpretazione della direttiva 98/5/CE e sulla vicenda degli abogados (Corte di Giustizia 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, Torresi) - ossia dei laureati italiani che ottengono il titolo in Spagna e richiedono poi di avvalersi in Italia delle opportunità previste dalla direttiva 98/5/CE, integrandosi progressivamente e acquisendo il titolo di Avvocato al termine della pratica effettiva e regolare di tre anni - escludendo da parte loro qualsiasi forma di abuso del diritto. Difatti, è stata rigettata la tesi del CNF, sostenuta dallo Stato italiano, secondo cui non potrebbe avvalersi della direttiva sullo “stabilimento degli avvocati” il laureato che ottenga il titolo di abogado in Spagna con il solo scopo di eludere la normativa italiana sull’accesso alla professione. In particolare, la Corte di giustizia ha messo in chiara evidenza che “Il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio Paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nell’altro Stato membro è la realizzazione di uno degli obiettivi della direttiva e non costituisce abuso del diritto di stabilimento anche se l’intenzione è quella di godere di regole più favorevoli. Neppure la circostanza che la domanda di iscrizione all’albo sia stata presentata poco tempo dopo il conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine costituisce un abuso del diritto, poiché la direttiva non prescrive un periodo di esperienza pratica nello Stato membro di origine” In conclusione, va evidenziato che eventuali regolamenti, delibere o condotte adottate autonomamente dai vari COA che prevedono l’introduzione di requisiti non richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di iscrizione alla sezione speciale, potrebbero risultare di ostacolo all’accesso all’esercizio della professione legale in Italia da parte degli avvocati comunitari. Tali condotte costituiscono violazioni della normativa Comunitaria. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria e nazionale (Sentenza della Corte di Giustizia Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 34, sentenza della Corte di Giustizia del 19 settembre 2006, C-506/09 Wilson e SS.UU. Cass. sentenza del 22.12.2011 n. 28340). Quest’ultima pronuncia della Suprema Corte, già citata, ha sottolineato con chiarezza che “l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti debba essere subordinata esclusivamente alla condizione della produzione da parte dell’interessato della documentazione relativa all’avvenuta iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato Membro e che, pertanto, deve ritenersi illegittimo “ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento,

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

nello Stato [ospitante], del titolo professionale ottenuto dal soggetto nello Stato [di origine]" (Sentenza delle SS.UU. Cass. del 22.12.2011 n. 283404). Per effetto della citata normativa ed in considerazione della sentenza della Cassazione, Sezione Unite, del 22 luglio 2016 n. 15200, secondo la quale "l'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2, sicché il Consiglio dell'Ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall'ordinamento forense nazionale" e dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 96 del 2001, che recita "2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine", il COA di Latina richiederà all'Ordine professionale straniero di origine (Spagnolo, Rumeno ecc.), all'atto della domanda d'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati Stabiliti, informazioni sulla regolarità della relativa iscrizione e permanenza all'Albo spagnolo anche in relazione alla normativa comunitaria e quella del paese d'origine, ovvero riterrà regolare l'iscrizione medesima per "silenzio-assenso" decorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

### 6. L'ABOGADOS "NON ESERCENTE"

Una puntualizzazione appare necessaria per gli "Abogados non esercente", ovvero degli abogados che, pur avendo conseguito il titolo professionale in Spagna ai fini dell'esercizio della professione, risultino non esercenti la professione nella prefata nazione. Al riguardo il COA di Latina, consapevole che alcuni Ordini Italiani neghino l'iscrizione nell'elenco degli stabiliti gli iscritti nei Collegi di Avvocati Spagnoli che si trovino nelle condizioni di "non esercente" ritiene, diversamente, doversi allineare all'orientamento espresso già in due occasioni dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F., parere del 24 maggio 2017, n. 397 – C.N.F. parere 11 dicembre 2013, n. 114), secondo il quale la condizione di non esercente non è ostativa all'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, specialmente in considerazione del rilievo che l'esercizio effettivo della professione nel paese di origine non è tra i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 96/2001 per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo medesimo anche alla luce dell'intervenuta recente interpretazione giurisprudenziale sulla validità dei titoli secondo cui : " **è l'iscrizione come "abogado", né annullata, né mai sospesa, a far sorgere il diritto a esercitare la professione di "abogado" in Spagna e nel resto dell'Unione Europea. (Cfr. Consiglio di Stato Sez. Terza Sent. n. 08573/2023)**

### 7. AVVOCATI STABILITI CHE HANNO CONSEGUITO LA QUALIFICA PROFESSIONALE IN ROMANIA

Il titolo dell'Avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in ROMANIA può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati Stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 5, 050091 Bucarest (email: unbr@br.ro; sito: www.unbr.ro), ordine tradizionale in Bucarest ed Organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia (Cass. S.U. Ordinanza n. 15043 del 21/07/2016; Cass. n. 6463, n. 6468 del 2016; Consiglio Nazionale Forense - Circolare 20-C-2013), attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea<sup>2</sup> (sistema IMI – si veda capitolo 13). Tale competenza non è, di converso, attribuita U.N.B.R.- c.d. struttura BOTA, Ente non abilitato (Cassazione civile SS UU n. 3516 del 6 febbraio 2019). In particolare il regolamento IMI ha anche indicato quali debbano essere considerate le Autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il diritto di stabilimento; soccorre, al riguardo, la "lett. f) art. 5) "autorità competente": "qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno". Va evidenziato che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito IMI presuppone una registrazione, che l'UNBR-

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

BOTA non ha ottenuto. Per altro la stessa autorità Romana ha riconosciuto illegale la struttura Bota e sul punto la Cassazione ha più volte confermato la legittimità del rifiuto all'iscrizione di professionisti muniti di tale titolo (cfr. CORTE DI CASSAZIONE, Sentenza n. 23794/2022 del 29-07-2022).

### 8. OBBLIGHI DELL'AVVOCATO STABILITO

L'Avvocato stabilito: • è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine Italiano un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (D. Lgs 96/01 art.6 co. 10). • è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di Avvocato; • è soggetto al potere di vigilanza del COA nonché alle norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di Avvocato; • è soggetto agli stessi obblighi in materia di assicurazione nonché agli obblighi formativi previsti per gli Avvocati italiani; • è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il proprio indirizzo PEC e numero di polizza per responsabilità professionale; • è soggetto all'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ciò in quanto l'art. 21 c.8 L. 247/2012 ha previsto che l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense. • nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di Avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all'attività stragiudiziale; • per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, oltre a dover agire d'intesa con un professionista dello Stato ospitante, deve dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito (Dlgs 96/01 art.9); • non può avvalersi del titolo di Avvocato italiano;

### 9. MODALITA' DI UTILIZZO DEL TITOLO DI ORIGINE

L'Avvocato stabilito nell'esercizio della professione deve utilizzare esclusivamente il solo titolo di origine (Abogados, Advocat, etc..) e cioè quel termine che, nella lingua straniera, corrisponde a quello italiano di Avvocato e deve necessariamente coincidere con quello adottato dal Collegio di appartenenza (senza possibilità di ricorrere ad altri sinonimi riferibili ad altri Collegi Professionali di avvocati ancorché nella medesima nazione) (CNF Parere 24/5/2012 n. 31). Tale titolo deve essere utilizzato per intero (senza abbreviazioni o sincope) e nella lingua del Paese di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine. (art.7 DLgs 96/2001). Si specifica, inoltre, che il titolo italiano di "Avvocato" non può essere speso dallo Stabilito nemmeno in forma abbreviata (per es. "Avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata, nell'indirizzo mail o PEC (CNF Parere 22/10/14 n. 72). Inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata e non può essere limitata alla sola indicazione, dopo il titolo di origine, della lettera "S." ovvero dell'abbreviazione "Stab." trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare correttamente (CNF Sentenza 26/9/14 n. 115). L'utilizzo del titolo italiano di "Avvocato", oltre che costituire condotta illecita (art. 348 c.p.) con ogni connessa conseguenza di carattere penale e disciplinare, non consentirà di ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al D. Lgs. 27/1/1992 n. 115 art. 8 anche se effettuato in buona fede. Ciò perché verrebbe a mancare quel requisito di "regolarità" che deve connotare l'attività svolta dallo Stabilito nel paese che lo ospita (Cass. Sez. Un. 22/12/2011 n. 28340). **Va qui rilevato che la violazione in oggetto, costituisce**

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

**illecito disciplinare di particolare rilievo.(cfr Corte di Cassazione – Sez. Un. – Sent. n. 2068 del 19/01/2024).**

### 10. ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Per prestazioni stragiudiziali non è previsto alcun limite. Andranno, ovviamente, osservate le norme deontologiche riguardanti i doveri e le incompatibilità degli Avvocati, nonché le norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza e la pubblicità.

### 11. ATTIVITÀ GIUDIZIALE

Per quanto attiene le prestazioni giudiziali e quindi nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'Avvocato stabilito deve obbligatoriamente agire "d'intesa" con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (Parere CNF 24/5/12 n.31). Infine, come da orientamento del CNF, non essendo posti limiti dalla legge, l'avvocato stabilito nell'attività giudiziaria può agire d'intesa con un indefinito numero di avvocati, appartenenti allo stesso Foro o anche a Fori diversi. (CNF Parere n. 42 del 17/7/2014 e CNF Parere n.10 del 18/01/2017).

### 12. DICHIARAZIONE D'INTESA CON UN AVVOCATO ABILITATO E MANDATO

L'intesa di cui all'art.8 D. Lgs 2/2/2001 n.96 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa, da entrambi gli Avvocati, dinanzi al Giudice o all'Autorità Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. L'intesa dovrà avere data anteriore alla data riportata in tali atti non potendo con esse coincidere. Non va predisposto un affiancamento in via generale ad un Avvocato abilitato ma l'intesa deve essere rilasciata con riferimento specifico ad ogni singola procedura (analogamente a quanto accade per la procura speciale ex art. 83 c.p.c.). In altre parole, non è possibile allegare "l'intesa" per il tramite di un'unica scrittura privata a valere indifferentemente per una serie indeterminata di processi, poiché significherebbe dare piena e definitiva abilitazione di fatto all'Avvocato stabilito affiancato, sottraendolo al controllo dell'Avvocato italiano (Parere CNF 24/5/12 n.31). L'"intesa" dovrà quindi sempre contenere l'indicazione del contenzioso al quale si riferisce, oltre ad essere indirizzata ad una specifica Autorità Giudiziaria L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la nullità dell'atto giudiziario sottoscritto dal solo "Avvocato stabilito" e comunque degli atti processuali da questo compiuti. Si ritiene consentito anche l'esercizio della professione dinanzi le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato ed altre) purché l'Avvocato Italiano "tutor" sia a ciò abilitato e l'Avvocato stabilito abbia maturato l'anzianità richiesta, deve cioè dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come Avvocato stabilito (D. Lgs 96/01 art.9), ovvero avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura. (art. 22 c.2 legge 247/2012). Il CNF ritiene che l'Avvocato stabilito possa operare sulla base della sola intesa con l'Avvocato italiano e non sia necessaria l'estensione del mandato difensivo a quest'ultimo (CNF Parere 24/5/2012 n.31).

### 13. PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

L'Avvocato italiano, con il quale l'Avvocato stabilito agisce d'intesa, non è obbligato a presenziare, ovvero assistere, alle udienze alle quali il secondo partecipi (CNF Parere 24/5/2012 n.31).

### 14. APERTURA DI STUDIO/I SUL TERRITORIO NAZIONALE

Avendo l'Avvocato stabilito diritto ad esercitare la professione di Avvocato di cui al R.D.L. 27/11/1933 n.1578 (art.4 D. Lgs. 2/2/2001 n.96), pur anche subordinato al rispetto di una pluralità di norme e condizioni, si ritiene che non possa ravvisarsi motivo per ritenere che sia proibito all'Avvocato stabilito aprire, in via autonoma, studi presso Fori diversi da quello ove abbia fissato il proprio domicilio professionale, considerata peraltro l'assenza di una norma espressa che lo vieti. Tale facoltà è infatti riconosciuta ai professionisti pienamente abilitati e non v'è motivo di escluderla per gli stabiliti. (Parere del CNF 24/5/12 n.31 - Parere CNF del 17/7/2014 n. 42)

### 15. PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Gli Avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una "Società tra Avvocati", purché almeno uno dei soci sia in possesso del titolo di Avvocato. Per l'esercizio dell'attività di rappresentanza assistenza e difesa in giudizio il socio che sia Avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro socio in possesso del titolo di Avvocato (art. 35 D. Lgs n. 96/2001 in attuazione della Direttiva 98/5/CE).

### 16. AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE IN PROPRIO

Nulla osta a che l'Avvocato stabilito, che è iscritto al relativo Albo speciale e che deve poter svolgere l'attività professionale con pienezza di facoltà, possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.53/1994, alla notifica personale, a mezzo posta, dei propri atti giudiziari (CNF Parere 24/5/12 n.33). Per quanto attiene alle notifiche a mezzo PEC deve essere considerato autorizzato ex lege come l'Avvocato italiano (Decisione 30/9/2008 n.105).

### 17. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E NELLE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

L'avvocato stabilito non può essere iscritto nei suddetti elenchi (Parere CNF n. 39 del 21 maggio 2014 – parere CNF n. 61 del 24 ottobre 2012). L'Avvocato Stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un'integrazione di poteri realizzata con l'affiancamento a professionista abilitato. La difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato costituiscono attività giudiziali per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell'interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato. "Dovendo l'Avvocato Stabilito agire d'intesa con altri Avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l'insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d'ufficio quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato" (Parere CNF 24/10/12 n. 61 cit., CNF parere 10/12/2014 n.116).

### 18. SOSTITUZIONE PROCESSUALE

L'avvocato Stabilito può essere nominato sostituto processuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 co.4 e 102 c.p.p.. La nomina di sostituto ex art. 102 c.p.p. deve essere fatta esclusivamente da parte dell'Avvocato con il quale abbia dichiarato di agire d'intesa (tenendosi ferma la possibilità, da parte dello stabilito, di agire d'intesa con diversi Avvocati e in più procedimenti giudiziari (CNF parere 16/1/13 n.3). Nel processo civile non è consentita la sostituzione di udienza per conto di altro avvocato con cui non si abbia per quello specifico processo una precedente dichiarazione d'intesa.

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

### 19. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'avvocato stabilito acquisisce il diritto di elettorato attivo. Resta invece escluso l'elettorato passivo (D. Lgs 96/01 art.6 co 9) per cui lo stesso non può candidarsi alle elezioni degli organi rappresentativi dell'avvocatura.

### 20. REQUISITI PER L'INTEGRAZIONE CON IL PASSAGGIO ALL'ALBO ORDINARIO

L'art.12 del D. Lgs 96/2001 prevede che l'Avvocato stabilito, dopo aver esercitato in Italia in modo effettivo e regolare, per almeno tre anni, l'attività professionale, possa iscriversi nell'albo ordinario degli Avvocati italiani ed esercitare la professione utilizzando il relativo titolo di Avvocato senza necessità di superare la prova attitudinale di cui all'art.8 D. Lgs.27/1/1992 n.115 (e successive modificazioni). I requisiti, previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- Il decorso di almeno tre anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo; - Aver ottenuto, tutti i crediti formativi conseguiti nel triennio di riferimento così come richiesti dalla normativa vigente. - L'esercizio professionale effettivo e regolare in Italia per (almeno) tale periodo (art.13 c.2), A tal fine, la domanda di dispensa deve essere corredata: **I.** da una relazione in merito al numero e alla natura delle pratiche trattate nel triennio; **II.** dalla documentazione relativa al numero e alla natura degli affari trattati (almeno 5 per ognuno degli ultimi tre anni - art. 2 co. 2 lett. c D.M. 47/2016); **III.** la prova dell'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta, con il titolo professionale d'origine, nel triennio (C.N.F., 08/10/2019, n. 99), intesa senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana (Sentenza CNF n 99-19) a mezzo deposito di: 5 copie integrali degli atti giudiziari redatti nei procedimenti in cui risulta essere costituito ovvero, in alternativa, copia integrale dei provvedimenti giudiziari dai quali risulti la propria costituzione in giudizio; 7 copie di atti stragiudiziali corredate da ricevuta PEC o ricevuta e avviso di ricevimento postale; ogni altra documentazione dalla quale si possa desumere, con certezza, sia la ricollegabilità al richiedente che l'esercizio dell'attività professionale svolta nel triennio; **IV.** l'interessato è tenuto a dichiarare, inoltre, l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come "effettiva e regolare" (Cass. S.U. n.28340/2011- Sentenza CNF n. 99/2019). Si applicano a tal fine, in quanto compatibili, le norme previste dalla riforma professionale forense del 2012 con le quali il legislatore ha introdotto un requisito necessario per mantenere l'iscrizione all'albo: l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 Legge 247/2012). Il Consiglio dell'ordine delibera sulla dispensa nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione, ove richiesta. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni. **Va evidenziato al proposito che la normativa in oggetto, così come anche riconosciuto dalla elaborazione giurisprudenziale del CNF ,ed in sede di legittimità dalla Cassazione, prevedono in capo ai COA ogni più ampio potere di indagine e di valutazione circa il corretto svolgimento dell'attività professionale da parte dell'Avvocato stabilito. (cfr. sent. CNF 155/2022 che confermava il provvedimento emesso da parte del COA di Latina e Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023)**

### 21. EFFETTI DELLA INTEGRAZIONE SULL'ANZIANITÀ

Nel computo dei dodici anni di anzianità richiesti ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti, dalla legge n. 247 del 2012, non può essere ricompreso anche il periodo in cui

## REGOLAMENTO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI COA LATINA

(deliberato il 24 aprile 2024)

il richiedente aveva svolto l'attività professionale come "avvocato stabilito". Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5306 /24 e chiarendo che il termine inizia a decorre soltanto da quando il professionista viene "integrato", cioè al minimo dopo 3 anni.

### 22. IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO (I.M.I.)

Il sistema Imi è lo strumento elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che viene utilizzato per la verifica della regolarità e l'efficacia del titolo di origine. Tramite il sistema IMI è attivabile il meccanismo di allerta, già previsto dalla direttiva 2006/126/CE relativa ai servizi nel mercato interno, per la segnalazione di sanzioni penali o disciplinari a carico del professionista che richieda il riconoscimento della propria qualifica professionale. La Suprema Corte ha, infine, stabilito che nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense di un provvedimento di cancellazione dall'albo di un avvocato stabilito, effettuato dal COA di appartenenza, per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l'accertamento della provenienza del titolo per l'esercizio della professione, da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, deve essere compiuto solo ed unicamente attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, escludendo la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell'attestato abilitativo (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 24/12/2019, n. 34429).

### 23. DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ovvero dalla pubblicazione sul sito istituzionale.

Latina, 24 aprile 2024

Il Consigliere Segretario  
Avv. Maria Cristina Sepe



Il Presidente  
Avv. Giovanni Lauretti

